

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1989

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici» (1982), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5
CABRAS (DC)	3
GALEOTTI (PCI)	3
GUIZZI (PSI)	4
MURMURA (DC), relatore alla Commissione .	2, 5
RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno	5

«Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazio-

ne di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa» (1983), d'iniziativa dei deputati Sangiorgio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 6, 7, 8 e passim
CABRAS (DC)	7
GALEOTTI (PCI)	7, 8
MURMURA (DC), relatore alla Commissione .	6, 7
RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno	7, 8, 9
TEDESCO TATÒ (PCI)	8, 9

I lavori hanno inizio alle ore 18,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici» (1982), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il presente disegno di legge scioglie un nodo interpretativo insorto in sede di applicazione dell'articolo 12 della legge n. 67 del 1987, che ha integrato la legge n. 416 del 1981, sull'editoria. Tale articolo prevede per le imprese editrici aventi particolare valore l'erogazione di mutui agevolati, diretti al ripianamento dei debiti del bilancio 1986. È sorta la questione, allorché si è trattato di applicare questo articolo 12, per stabilire se i mutui possano essere accordati anche quando il bilancio si sia concluso con utili. Infatti, la presenza di utili porterebbe a strane conseguenze: se di due imprese una avesse chiuso il bilancio con un utile di un milione e l'altra con un disavanzo di un milione, la prima sarebbe esclusa da qualsiasi finanziamento, mentre la seconda avrebbe un finanziamento a copertura dell'intero passivo, anche per decine di miliardi. Quindi la differenza di due milioni provocherebbe una situazione differenziata nell'ammontare dei benefici da ognuna di esse acquisiti.

Il legislatore ha pertanto ritenuto che per evitare sperequazioni e per consentire il risanamento delle imprese gravate da livelli assai pesanti di indebitamento si dovesse operare sottraendo gli eventuali utili realizzati entro il 31 dicembre dall'ammontare dei debiti da prendere in considerazione ai fini della concessione del finanziamento. Tale interpretazione trova un preciso riferimento nei lavori del Senato e della Camera dei deputati, allorché esaminarono l'articolo 12 della legge n. 67 del 1987: il rifinanziamento è stato di volta in volta di un'entità tale da dimostrare la volontà del legislatore in questa direzione.

L'articolo 1 del disegno di legge, interpretativo della legge n. 67, tende a risolvere questo problema; al comma 2 detto articolo stabilisce altresì le condizioni cui è sottoposta l'erogazione dei finanziamenti nell'ipotesi di alienazione del solo ramo di attività editoriale dell'impresa editrice.

Con l'articolo 2 si stabilisce il nuovo termine, pena la decadenza, entro il quale le domande per la concessione dei mutui devono essere presentate dalle imprese.

Con l'articolo 3 si consente la cessione agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale dei crediti relativi ai contributi previsti dalla legge sull'editoria, liberando così le imprese da defatiganti contenziosi. Tale norma non comporta nessun maggior onere per il bilancio dello Stato e consente l'estinzione di debiti, per cui merita il voto favorevole di questo ramo del Parlamento.

Con queste valutazioni ampiamente positive e nell'attesa - auspicata da più parti anche per altri motivi - di una legge sull'editoria che non preveda soltanto l'erogazione di prestiti, di mutui o di contributi, ma valuti il settore sotto ben altri profili, chiedo alla Commissione di esprimere un voto favorevole sul disegno di legge in esame e sui suoi singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GALEOTTI. Signor Presidente, è ancora recente l'incontro avuto con il garante per l'editoria, che ha posto in evidenza la necessità di una revisione generale della materia e più in generale della normativa sui mezzi di comunicazione. A questo proposito l'8^a Commissione del Senato sta esaminando un disegno di legge, presentato dalla Sinistra indipendente e da noi, che affronta molti dei problemi che sono oggi all'ordine del giorno. Preferiamo quindi che anche le disposizioni interpretative, come quella questa sera al nostro esame, possano essere analizzate in un ambito più generale di revisione della legge n. 416 del 1981 e della legge n. 67 del 1987, che nonostante le modifiche in essa previste non si è rivelata sufficiente a coprire tutti gli spazi aperti.

Da parte nostra comunque non c'è alcuna preclusione sull'articolato del disegno di legge. Tuttavia gradirei in questo momento avere un chiarimento dal relatore o eventualmente dal rappresentante del Governo: vorrei comprendere se la legge n. 67 e quindi anche le disposizioni interpretative al nostro esame sono estensibili alle cooperative e ai consorzi. Noi comunisti abbiamo già posto questo interrogativo alla Camera dei deputati senza ricevere una risposta precisa e puntuale. Chiediamo che almeno questa sera si chiarisca la questione.

CABRAS. Signor Presidente, dopo avere sentito la relazione del professor Santaniello e aver partecipato ad una riflessione sui problemi generali dell'editoria e del pluralismo e sul pericolo di concentrazioni, ci troviamo di fronte a quello che è il comune denominatore, ossia le cose che si possono fare nel nostro paese, cioè interventi di tipo assistenziale. Comunque io non demonizzo questo aspetto perchè ricordo che lo sviluppo e anche la crescita della stampa in Italia, il risanamento di molte aziende editoriali, e non parlo di piccole aziende editoriali dei quotidiani di partito, ma parlo delle grandi testate, quelle che fanno la polemica contro lo Stato assistenziale e l'assistenzialismo, debbono il risanamento dei loro

conti a provvedimenti come questo. Lo dobbiamo ricordare e non va demonizzato perchè anche questo è tutela del pluralismo di una stampa che viene letta sempre di più, perchè c'è anche stato un notevole incremento di lettori, il che significa un passo in avanti nella vita democratica del nostro paese. Da questo punto di vista quindi, mi dichiaro d'accordo sul disegno di legge, anche se probabilmente dovremmo auspicare per il futuro che i provvedimenti di tipo assistenziale per l'editoria distinguano meglio e maggiormente. Esiste cioè una tendenza a dare tutto a tutti e a tutti nella stessa misura, che è quello che poi criticiamo come degenerazione dello Stato sociale, però mi rendo conto che per contrastare questa tendenza occorre anche mettere mano a quelle riforme di cui abbiamo discusso in un'altra Aula fino a qualche momento fa.

Credo quindi che il provvedimento debba essere approvato. Condivido le osservazioni puntuali e le argomentazioni serie espresse dal relatore Murmura sulla riformulazione e sul chiarimento di una norma non chiara di questo disegno di legge, che riguarda l'esclusione dai benefici delle aziende editoriali che hanno avuto utili nell'anno precedente a quello dell'erogazione dei finanziamenti. Mi sembra giusto perchè, per esempio, il relatore Murmura dava un'indicazione su una possibile discriminazione che non avrebbe penalizzato sicuramente i grandi interessi editoriali, e quindi tale correzione è nello spirito della legge n. 67.

GUIZZI. Signor Presidente, colleghi, esprimo il giudizio favorevole del Gruppo socialista su questo disegno di legge; condivido molte delle cose dette poc'anzi dal collega Cabras perchè in effetti in questa materia avvertiamo da tempo l'esigenza di chiarimenti e abbiamo proprio oggi potuto ascoltare l'esposizione del garante della legge sull'editoria, che ci ha dimostrato come si può fare una pregevolissima esposizione anche sul vissuto quotidiano, mentre in una recente occasione, non più di un paio di mesi fa, noi abbiamo sentito cose in un'altra Aula del Senato che avevamo già letto sui giornali, da parte di un Ministro della Repubblica. Credo appunto che questi problemi vadano affrontati; forse ciò che è accaduto nei giorni scorsi è un campanello d'allarme e può dare una spinta perchè venga approvato un disegno più complesso.

Condivido anche il richiamo fatto dal collega Cabras a questa tendenza di fondo all'intervento di tipo assistenziale della legge del 25 febbraio 1987, che è venuta a integrare la disciplina della legge n. 675. Credo che il richiamo al livello assistenziale sia condivisibile nella richiesta fatta dal collega Galeotti per quanto riguarda le imprese cooperative. Ritengo che su questo punto dovremo fare chiarezza perchè, dal momento che ci accingiamo ad approvare un provvedimento di interpretazione autentica, dovremmo dire che cosa noi intendiamo non lasciare nel vago e nella nebulosità, come ha appunto sottolineato il collega Galeotti per quanto riguarda le cooperative. Ciò detto, ritengo che gli interventi che postula il disegno di legge siano condivisibili e debbano essere affrontati e disciplinati; per questo motivo esprimo il mio personale voto favorevole, anche a nome del mio Gruppo, sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Vorrei ringraziare tutti i colleghi intervenuti per l'adesione espressa su questo provvedimento e rispondere al collega Galeotti affermando che l'articolo 12 della legge n. 67 del 1987 si riporta agli articoli 9, 10 e 11 della stessa legge. Nel primo comma dell'articolo 9 vengono citate le imprese editrici di giornali quotidiani in forma cooperativa alle quali vengono concessi per il quinquennio alcuni contributi. Del resto questa interpretazione parlamentare è stata data anche sia dal relatore che dal rappresentante del Governo. Ritengo, quindi, che il provvedimento risponda anche a queste esigenze e a queste necessità.

Per tutte le considerazioni precedenti e con i migliori auspici sollecito un voto favorevole della Commissione.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo condivide e apprezza la relazione del senatore Murmura e le argomentazioni portate a sostegno di questo provvedimento d'iniziativa governativa, che è in definitiva estremamente modesto. Si tratta di una interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge n. 67. I colleghi Cabras e Guizzi hanno per la verità sollevato problemi importanti che meritano l'attenzione del Governo e del Parlamento e che del resto sono già all'esame di quest'ultimo. Il Governo condivide l'impostazione che i senatori Cabras e Guizzi hanno dato e si augura che il Parlamento in tempi rapidi possa addivenire all'approvazione di una disciplina organica del settore.

Per quanto riguarda l'obiezione sollevata dal senatore Galeotti, effettivamente si tratta di una legge di interpretazione dell'articolo 12 della legge n. 67, alla quale la Camera dei deputati ha aggiunto, come ha riferito correttamente il senatore Murmura, un articolo 3. Tale articolo fa espresso riferimento agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 67 e quindi mi pare che il quesito così posto dal senatore Galeotti sia risolto nell'articolo di questa legge di interpretazione con il richiamo specifico agli articoli 9, 10 e 11, dove si parla di imprese editrici, comprese le cooperative.

L'articolo 3 aggiuntivo, per la verità, potrebbe apparire oneroso dal punto di vista finanziario; ma il Governo aveva previsto già nella legge finanziaria l'onere di 52 miliardi nel capitolo di ripiano del *deficit* nel settore dell'editoria, in relazione a rate di mutui, che è il capitolo che dovremo rimpinguare per renderlo sufficiente al fine di coprire l'onere finanziario che l'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati, dovrebbe comportare per il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo per queste precisazioni, che renderanno più agevole l'esame del provvedimento.

Tuttavia, non essendo ancora pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

«Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa» (1983), d'iniziativa dei deputati Sangiorgio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa» (1983), d'iniziativa dei deputati Sangiorgio, Portatadino, Aniasi, Arnaboldi e Bassanini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Con il presente provvedimento si intende correggere una disposizione non molto precisa contenuta nella legge n. 67 del 25 febbraio 1987. L'articolo 1 della legge n. 177 dell'8 maggio 1989 ha disposto a favore delle imprese radiofoniche la riapertura dei termini per l'accesso ai benefici disposti dalla legge n. 67 del 1987.

Tale proroga era giustificata dalla circostanza che alcune imprese non avevano potuto rispettare il termine perentorio fissato dalla legge, che era quello del settembre 1987. Non venne però prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione di rinuncia agli utili, di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 67. Quindi, la mancata proroga di quel termine non ha consentito a tali imprese di ottenere i benefici previsti; da ciò l'esigenza di approvare il presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati.

Passando all'esame dell'articolato, all'articolo 1 si stabilisce che sono esentate dalla comunicazione le imprese radiofoniche costituite in società cooperativa senza scopo di lucro. L'articolo 2 stabilisce un nuovo termine per la presentazione della dichiarazione per le imprese costituite in forma giuridica diversa dalla società cooperativa: tale beneficio però è limitato solo alle imprese radiofoniche e non viene esteso alle imprese editrici di giornali quotidiani. Per evitare una disparità di trattamento tra le une e le altre imprese, riterrei opportuno introdurre all'articolo 2 una norma che riapra i termini per tutte queste imprese. Tale modifica non dovrebbe comportare maggiori oneri finanziari, dato che la spesa resterebbe quella prevista dalla legge; tuttavia, così facendo, il Senato potrebbe dare una risposta precisa e puntuale ad una giusta esigenza di parità di trattamento. A tal fine presento il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2: «La proroga disposta con l'articolo 1 della legge 8 maggio 1989, n. 177, deve intendersi applicabile anche al termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Tale termine è ulteriormente prorogato per tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Con queste raccomandazioni sollecito la Commissione a votare a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GALEOTTI. Desta in me qualche perplessità la proposta di modifica avanzata dal relatore, trovandoci dinanzi ad un disegno di legge che è già stato approvato dalla Camera dei deputati e che riguarda la materia specifica delle imprese radiofoniche. L'estensione dei benefici alle imprese che gestiscono quotidiani comporterebbe un riesame del provvedimento da parte della Camera dei deputati.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Vorrei far presente al collega Galeotti che vi è questa necessità, che se non dovesse essere oggi accolta dovrebbe poi trovare accoglimento in altro disegno di legge.

GALEOTTI. Trattandosi di un provvedimento di portata molto limitata, forse varrebbe la pena stendere un velo su di esso.

Mi sembra pericoloso il discorso fatto dal relatore: se iniziamo ad analizzare i limiti di questi disegni di legge particolari, ci sarebbero ben altri rilievi da muovere. Valutiamo attentamente quindi l'opportunità di approvare un emendamento, che finirebbe inevitabilmente per prolungare ulteriormente le attese di una parte consistente delle imprese radiofoniche.

CABRAS. Mi rendo conto che le osservazioni del collega Galeotti sono pertinenti, però noi ci troviamo nella stessa tornata ad esaminare due disegni di legge sulle provvidenze per la stampa e sulle provvidenze per la radio, che sono interpretazioni autentiche. Rischiamo - ha ragione il collega Murmura - di introdurre una norma che contiene una discriminazione, di attivare un'ennesima leggina interpretativa; quindi, a mio avviso, varrebbe la pena, essendo in sede deliberante, di approvare l'articolo 2 emendato e per ciò mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal collega Murmura.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sembra anche al Governo per la verità che questo provvedimento, nel riaprire i termini per presentare istanza di esenzione da comunicazioni, di cui all'articolo 9 della legge n. 67, limita questa facoltà alle imprese citate di cui dall'articolo 11 della stessa legge, cioè tutte le imprese radiofoniche. Però, chissà perchè, delimita l'intervento, a mio avviso con una discriminazione, alla quale ha fatto cenno anche il collega Murmura, solo al caso in cui le imprese editrici siano costituite in società cooperative senza scopi di lucro. Questa limitazione sembra anche al Governo inopportuna. Non si vede la ragione per cui, riaprendo determinati termini o esentando alcune imprese dall'effettuare alcune comunicazioni, queste esenzioni e queste comunicazioni non vengano in qualche modo riportate a tutte le imprese, nessuna esclusa, senza le discriminazioni di cui all'articolo 11 della legge n. 67. È un punto che ritengo valido in linea di principio e dico queste cose pur non conoscendo a fondo il problema, mi pare, però, che

l'osservazione fatta dal collega Murmura abbia una sua validità di fondo e un suo fondamento.

Devo peraltro aggiungere che l'estensione potrebbe in qualche misura comportare qualche onere di carattere finanziario per cui esprimo come mia valutazione personale la necessità di richiedere il parere della Commissione bilancio. Va in ogni caso rimarcato che in questo provvedimento non è prevista nessuna copertura.

PRESIDENTE. La situazione relativa al parere indubbiamente ci costringe comunque ad attendere. Mentre per le imprese editoriali la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole, essa ne ha invece rinviato l'emissione per quanto riguarda l'emendamento relativo alle imprese radiofoniche; mancano inoltre i pareri della 6^a e dell'8^a Commissione. Di conseguenza, con riserva di approfondire ulteriormente la problematica sollevata dal senatore Murmura, è necessario inviare alla 5^a Commissione anche l'emendamento proposto, in quanto non sappiamo se ci possono essere dei riflessi anche indiretti di oneri, in quanto il possibile ampliamento dei soggetti beneficiari delle provvidenze potrebbe ridurre oltre modo la quantità dei singoli contributi.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di vedere se questa uguaglianza comporta la necessità di ampliare il fondo a disposizione e se questo lo si deve dire espressamente.

PRESIDENTE. Mi rendo conto dell'esigenza di fare riferimento a tutti i soggetti compresi dall'articolo 11, ma bisogna poi vedere se questo non assottigli troppo la quantità dei singoli contributi dati alle singole imprese.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, per capire meglio la cosa vorrei sapere in che cosa dovrebbe concretarsi la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Il relatore propone di sostituire l'articolo 2 con il seguente: «La proroga disposta con l'articolo 1 della legge 8 maggio 1989, n. 177, deve intendersi applicabile anche al termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Tale termine è ulteriormente prorogato per tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

TEDESCO TATÒ. Mi sembra che strada facendo qui stiamo cambiando l'oggetto del provvedimento, che era preciso e che riguardava le imprese radiofoniche. A questo punto la cosa non riguarderebbe più soltanto queste imprese: non si tratta più di un ampliamento dell'articolo 2, ma dell'ampliamento dell'oggetto stesso del provvedimento.

GALEOTTI. Desidererei un ulteriore chiarimento, anche se avremo modo di approfondire la proposta del relatore. Ho l'impressione che con il presente provvedimento si intenda riaprire i termini per le

imprese radiofoniche, dato che ciò non fu fatto quando venne prevista tale riapertura per le imprese che gestiscono quotidiani. C'è il rischio perciò che andando a sanare una disparità di trattamento se ne determini una nuova.

PRESIDENTE. Quindi a vostro avviso la *par condicio* si avrebbe con una riapertura parziale?

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La legge è del maggio 1989, mentre la proposta di legge risale ad un periodo precedente e quindi non poteva prevedere la riapertura dei termini.

TEDESCO TATÒ. Ma è stata approvata il 21 novembre 1989.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, ma è stata presentata il 20 aprile 1989.

PRESIDENTE. Ritengo sia opportuno approfondire il rapporto tra queste due leggi, in attesa anche dei pareri delle Commissioni consultate.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO